

REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2014****che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua undicesima riunione svoltasi a Ginevra dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea») ha adottato la decisione BC-11/6 che modifica l'allegato IX di tale convenzione. L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006. La modifica, che comprende due nuove voci relative a rifiuti, entra in vigore dopo un periodo di sei mesi a decorrere dal 26 novembre 2013, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di Basilea.
- (2) I flussi di rifiuti descritti dalle due nuove voci B3026 e B3027 corrispondono ai flussi descritti da tre voci esistenti nell'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 1013/2006, ossia le voci BEU01, BEU02 e BEU03. Il primo e il secondo sottotrattino della voce B3026 corrispondono rispettivamente alle voci BEU02 e BEU03. La voce B3027 corrisponde alla voce BEU01.
- (3) Per tener conto della decisione BC-11/6, le voci B3026 e B3027 dovrebbero essere inserite nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nel contempo, le voci BEU01, BEU02 e BEU03 dovrebbero essere soppresse dall'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 1013/2006 che elenca i rifiuti non classificati su base provvisoria in attesa dell'inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
- (4) Nella stessa riunione la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha adottato, con decisione BC-11/15, le sezioni 1, 2, 4 e 5 del documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso. A seguito della loro adozione, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (5) È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).